

**N I B R**  
*Network Italiano  
Business Reporting*


Milano-Ferrara, 3 giugno 2016

Spettabile Ministero dell'Economia e delle Finanze, Gentile Dott. Ruggiero,

a nome dell'intero Consiglio Direttivo del Network Italiano Business Reporting (NIBR), nel prosieguo Le inviamo le nostre risposte alla consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Fondato nel 2011, il NIBR rappresenta in Italia il Network Globale "World Intellectual Capital Initiative" (WICI) ed è legato da uno specifico Protocollo d'Intesa – unico per l'Italia – con l'International Integrated Reporting Council (IIRC). Inoltre, il NIBR organizza periodicamente vari incontri e Seminari di carattere italiano e internazionale, nonché un Convegno Nazionale biennale (2013 e 2015) sullo sviluppo delle informazioni di carattere non-finanziario e del Reporting Integrato, con la partecipazione di tutti i diversi attori del nostro Paese interessati a tale area.

Con immutata stima,



Prof. Stefano Zambon  
Segretario Generale, NIBR

No	Sezione	Domanda	Osservazioni
D1	<b>1. La direttiva 2014/95/UE</b>	In che misura la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese può costituire un elemento chiave a fondamento delle decisioni degli investitori e finanziatori? E, in generale, per gli <i>stakeholders</i> ?	<p>Occorre innanzitutto un chiarimento semantico-concettuale. Le cosiddette “informazioni non-finanziarie” rappresentano un vasto arcipelago che riguarda svariati fenomeni aziendali e socio-ambientali. Tecnicamente, un’informazione non finanziaria significa semplicemente che non è espressa secondo il metro monetario. La distanza di un chilometro è un’informazione non-finanziaria; i processi di R&amp;S e/o di innovazione (anche non-tecnologica) sono spesso misurati in chiave non-finanziaria.</p> <p>Alla luce di questa premessa, il NIBR ritiene che le informazioni non-finanziarie sono sicuramente di grande interesse per le decisioni di investitori e finanziatori, e in generale per gli <i>stakeholders</i>. E tale rilevanza appare in continuo aumento. Si pensi al ruolo delle informazioni legate alle risorse intangibili che danno sostanza e resilienza a molti business.</p> <p>Coerentemente, la Direttiva Europea mira a risolvere la problematica relativa alla insufficiente trasparenza di informazioni non finanziarie, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, ed è finalizzata al miglioramento dei risultati economico finanziari e non, delle aziende che, per quanto difficilmente quantificabili, sono sicuramente correlati alla riduzione del costo del capitale, ad una migliore gestione delle risorse (anche umane), alla fedeltà dei consumatori e a un più efficiente sistema manageriale e di controllo gestionale.</p> <p>Tuttavia, la Direttiva europea sembrerebbe aver effettuato una scelta piuttosto radicale, “etichettando” come informazioni non finanziarie quelle sole relative alla <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>, come chiarito anche dal Preambolo del testo normativo in questione.</p> <p>In questo senso, il NIBR auspica che gli Organi preposti, nella trasposizione della Direttiva nell’ordinamento italiano, possano incoraggiare e menzionare – magari nella Relazione di accompagnamento – la rilevazione e lo sviluppo di altre categorie di informazioni di carattere non finanziario del pari rilevanti per la crescita delle aziende, specie per le PMI (anche se non toccate dalla Direttiva), e nella prospettiva della crescita dell’adozione del Reporting Integrato.</p> <p>Ad esempio, porre l’accento su quanto già previsto dalla Direttiva europea che prevede già la descrizione del modello di business. Basterebbe suggerire l’opportunità – senza violare la regola del <i>golden plating</i> – di illustrare anche le componenti su cui si basa tale modello .</p> <p>Quale ulteriore esempio, il meccanismo in vigore del “Patent Box” già prescrive di “tracciare” gli intangibili oggetto dell’agevolazione in termini di informazioni e metriche. Si potrebbe fare un esplicito riferimento alla convergenza sostanziale delle richieste informative delle due legislazioni.</p> <p>In fondo, i maggiori beneficiari della rappresentazione delle informazioni non-finanziarie potrebbero essere le PMI italiane, i cui <i>assets</i> sono rappresentati in larga misura da risorse intangibili.</p>

D2		<p>L'approccio ed i contenuti della direttiva 2014/95/UE sono ritenuti soddisfattivi rispetto all'effettiva "domanda" di informazioni di carattere non finanziario da parte degli investitori e finanziatori da un lato e degli <i>stakeholders</i> dall'altro?</p>	<p>In considerazione di quanto chiarito nella risposta alla D1, il NIBR ritiene che l'approccio e i contenuti della Direttiva europea sia certamente un importante passo avanti, ma non sia soddisfacente rispetto all'intera "domanda" di informazioni di carattere non-finanziario.</p> <p>Nel breve termine, la Direttiva europea sicuramente risponderà alla crescente domanda del mercato di ottenere informazioni più dettagliate e comparabili in merito ai comportamenti e agli impatti socio-ambientali, così da consentire agli investitori di formulare modelli di valutazione più completi, specialmente per quanto riguarda i fattori di rischio aziendale. Infatti, gli aspetti di CSR trattati dalla Direttiva possono essere largamente visti dal punto di vista aziendale quali particolari "risk factors" capaci di impattare su creazione di valore e reputazione dell'impresa.</p> <p>Nel lungo termine, la Direttiva potrà indurre negli investitori una maggiore attenzione alla sostenibilità e alle prestazioni globali delle aziende. L'incremento di tale trasparenza informativa sarà anche in grado di rafforzare la credibilità di specifici <i>sustainability indexes</i> e sistemi di rating dedicati.</p> <p>Tuttavia, come chiarito dianzi, il passaggio a un'economia della conoscenza sempre più spinta e il sorpasso ormai acclarato degli investimenti intangibili su quelli tangibili nei Paesi sviluppati (cfr., per gli USA, <i>American Economic Review</i>, 2010), pongono le ovvie premesse di una rilevanza crescente della "domanda" di informazioni di carattere non finanziario e nuove forme di reporting più evolute, che sarebbe opportuno, se non anticipare, almeno accompagnare quale specifica misura di politica economica volta a favorire l'accesso al credito bancario e agli investitori nei mercati.</p>
D3		<p>Molte imprese italiane già provvedono, su base volontaria, ad effettuare una rendicontazione di carattere non finanziario. Sulla base delle conoscenze delle esperienze pregresse, sussistono aspetti e contenuti che possono essere ritenuti peculiari e di particolare rilevanza per le imprese e gli <i>stakeholders</i> nazionali?</p>	<p>La più recente evoluzione del corporate reporting (l'IIRC ma anche ormai il GRI) sottolinea l'importanza di collegare le informazioni non-finanziarie ai processi di creazione e protezione del valore nelle organizzazioni.</p> <p>Infatti, molte imprese del nostro Paese, quotate o non, e più recentemente anche alcune PMI, seguendo quelle che sono definite le <i>best practices</i> internazionali, adottano sistemi di rendicontazione integrata facendo riferimento al <i>Framework</i> dell'IIRC, con l'intenzione di meglio rappresentare la propria creazione di valore e le sue fondamenta. In tal senso, il bilancio economico-finanziario rappresenterebbe il valore creato, mentre il Report Integrato la capacità di creazione di valore nel breve, medio e lungo termine.</p> <p>Il rischio è quello di continuare ad affastellare le informazioni richieste dalla Direttiva nella Relazione sulla gestione o di inserirle in un documento separato, senza che vi sia un principio o una finalità ordinante di tali informazioni (ad esempio, l'illustrazione della creazione di valore o la mitigazione dei rischi aziendali).</p>

D4		<p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, quali sono in breve i costi e i benefici legati alla divulgazione delle informazioni non finanziarie?</p>	<p>In merito alla valutazione dei costi legati alla rendicontazione non finanziaria di sostenibilità socio-ambientale, stime di origine esperienziale prevedono costi che oscillano fra 150.000 e 600.000 euro per le aziende di grandi dimensioni, e da 8.000 a 25.000 euro per le aziende di piccole e medie dimensioni.</p> <p>I benefici cui le aziende, sia di grandi che di piccole-medie dimensioni, attribuiscono maggiore importanza, sono il rafforzamento della credibilità e della reputazione e il miglioramento della trasparenza del sistema di reporting. Questo significa un probabile migliore accesso al credito bancario (nel senso di miglior rating) e una migliore reputazione/immagine da spendere con gli investitori. Tra i benefici, non si possono nascondere i potenziali miglioramenti dei processi gestionali negli aspetti legati agli impatti socio-ambientali, specie se connessi a riduzioni di costi, ottimizzazioni produttive e/o perfezionamenti nei prodotti e servizi offerti.</p>
D5	<p><b>2. Ambito di applicazione</b></p>	<p>D5: Si ritiene appropriato definire in fase di recepimento un ambito di applicazione coincidente con quello minimo previsto dalla direttiva? In caso contrario quali le eventuali motivazioni a supporto di un'estensione ad altre imprese dei nuovi obblighi di rendicontazione tali da giustificarla ai sensi della normativa nazionale sul divieto di <i>gold plating</i>?</p>	<p>Se passa l'idea che questo sia un ulteriore mero adempimento richiesto alle aziende, chiaramente l'ambito dimensionale minimo previsto dalla Direttiva risulta essere quello ovvio.</p> <p>Dato che l'ambito dimensionale di applicazione è essenzialmente un problema politico, il legislatore comunitario ha lasciato la scelta ai singoli Stati membri di esonerare le aziende al di sotto di determinate dimensioni dall'obbligo di fornire informazioni di carattere non finanziario. In tal senso, il NIBR ritiene che, se si spiegasse questa riforma non quale mero ulteriore adempimento, ma come un tassello verso l'ammodernamento del reporting delle aziende al fine di rendere una migliore e più compiuta rappresentazione della propria ricchezza anche "nascosta" e dei propri impatti virtuosi su società e ambiente (cfr. risposta D1), la trasposizione della Direttiva in questione potrebbe essere inserita in un percorso più ampio, di carattere anche nazionale, che giustificerebbe un'implementazione che esula le regole del <i>gold plating</i>.</p>
D6		<p>Sussistono particolari tipologie di imprese che, per particolari motivi ed indipendentemente dai parametri definitivi utilizzati dalla direttiva, sarebbe opportuno ricomprendere nell'ambito di applicazione? Oppure, in luogo di una predefinita estensione ad altre imprese delle disposizioni della Direttiva, potrebbe essere opportuno prevedere dei requisiti qualitativi / quantitativi alla cui sussistenza far operare l'attrazione entro l'ambito di applicazione?</p>	<p>Con particolare riguardo alle informazioni specifiche richieste dalla Direttiva, il NIBR ritiene che vi possano essere settori (ad es. utilities, chimiche, oil &amp; gas, trasporti) debbano essere oggetto "naturale" delle prescrizioni informative della Direttiva, al di là di parametri definitivi fissati dalla Direttiva.</p> <p>Peraltro, si desidera sottolineare che il collegamento fra ambiente e società da un lato, e risultati economico-finanziari e strategici dall'altro lato, deve essere interpretato in senso lato, non soltanto facendo riferimento agli impatti diretti dell'attività produttiva su ambiente e società che necessitano di un'adeguata divulgazione, ma anche di quelli indiretti che derivano ad esempio da determinate politiche ambientali o da relazioni o interessi commerciali con particolari associazioni (ad esempio il settore bancario) o a determinati contesti di riferimento (settore del trasporto locale).</p>

D7		<p>In particolare, nonostante la direttiva sia indirizzata alle imprese di grandi dimensioni, si ritiene opportuno prevedere forme di rendicontazione non finanziaria, secondo contenuti e tempi meno stringenti anche per le PMI?</p>	<p>Il NIBR ritiene che vi siano positive opportunità per le PMI che decidono di produrre e divulgare informazioni non-finanziarie, ed eventualmente redigere report integrati, o del capitale intellettuale/degli intangibili, o di sostenibilità.</p> <p>Ad esempio, la selezione delle informazioni socio-ambientali rilevanti da comunicare all'esterno dell'azienda può rappresentare una modalità di rafforzamento dei rapporti e delle relazioni con gli <i>stakeholders</i> con benefici in termini di aumento di competitività e di affermazione sul mercato.</p> <p>Del pari, le PMI che redigono un Report Integrato hanno la possibilità di dimostrare come l'impresa crea valore nel breve, medio e lungo termine. Con questo spirito, il NIBR sta procedendo in queste settimane a finalizzare delle Linee Guida per il Reporting Integrato delle PMI.</p>
D8	<p><b>3. L'informativa non finanziaria</b></p> <p><b>3.1 Standard di rendicontazione e contenuto</b></p>	<p>Si ritiene opportuno prevedere il possibile ricorso a tutte le diverse tipologie di standard riconosciuti a livello internazionale e più comunemente utilizzati dalle imprese, inclusi quelli ed elencati nella direttiva? Quali le motivazioni a sostegno di una elencazione puntuale degli standard utilizzabili ai fini della rendicontazione non finanziaria che sia più restrittiva o estensiva rispetto al novero di quelli elencati dalla direttiva?</p>	<p>La prospettiva è quella di una difficile "coesistenza" fra obblighi sanciti dalla normativa comunitaria, imposizioni dettate dalla normativa nazionale e linee guida ampiamente condivise da imprese e mercati e applicate su base volontaria.</p> <p>In tal senso, e per facilitare il processo, si ritiene opportuno prevedere il possibile ricorso a tutte le tipologie di standard riconosciute a livello internazionale, inclusi però anche il Framework del Reporting Integrato (non esplicitamente citato dalla Direttiva ma solo nell'ambito del dibattito al Parlamento europeo).</p> <p>Di possibile utilità, specie per avere un riferimento in materia di rappresentazione del modello di business e di altre risorse intangibili è il Framework Internazionale del WICI Network concernente l'"Intangibles Reporting" (<a href="http://www.wici-global.com">www.wici-global.com</a>).</p> <p>Il NIBR sta predisponendo in queste settimane una Linea Guida per la rappresentazione del modello di business nell'ambito del Reporting Integrato.</p>
D9		<p>Si ritiene utile prevedere, in fase di recepimento, disposizioni volte a consentire che sia inequivocabilmente individuato il sistema di rendicontazione a cui l'impresa ha fatto ricorso?</p>	<p>E' importante che un utilizzatore delle informazioni di carattere non finanziario sia messo nelle condizioni di conoscere il riferimento in termini di Framework, standard o Linea Guida utilizzato dall'impresa, anche al fine di consentire una migliore e più informata comparabilità dei dati.</p> <p>La trasposizione della Direttiva dovrebbe peraltro prevedere la possibilità per le aziende che già redigono un report volontario di sostenibilità, in base a linee guida riconosciute quali <i>good practices</i> internazionali, di essere esonerate dal fornire le stesse informazioni nel bilancio.</p>

D10		Tra gli standard di rendicontazione citati nella direttiva ma non solo, ve ne sono alcuni meritevoli di essere indicati quali <i>best practice</i> in merito a ciascun degli aspetti per i quali la direttiva prevede la divulgazione di informazioni non finanziarie ? Quali le motivazioni a sostegno di tale indicazione?	<p>Il NIBR ritiene che, pur essendo importante far comprendere a un lettore delle informazioni non finanziarie quale sia lo standard/linea guida seguita, non sia però necessario fornire un'indicazione normativa univoca di uno standard quale <i>best practice</i> di riferimento, in quanto possono esservi casi diversi e specificità del business che non si attagliano a un dato standard.</p> <p>E' importante tuttavia sottolineare come i report aziendali di natura volontaria (basti pensare ai numerosi c.d. "stand-alone reports", quali i bilanci di sostenibilità, i bilanci ambientali, i report integrati, ecc.) dovranno essere coordinati e opportunamente "integrati" con l'informativa obbligatoria presente nei bilanci. Potrebbe essere quindi adottata la soluzione che privilegi la "complementarità" fra i due sistemi informativi, quello volontario e quello obbligatorio, e in tal senso l'indicazione dell'Integrated Reporting dell'IIRC potrebbe rappresentare una soluzione realistica a tali problematiche di coordinamento (cfr. Assicurazioni Generali in cui il Report Integrato ha sostituito la Relazione sulla gestione con il benessere del regulator italiano).</p>
D11	<b>3.2 Rilevanza dell'informazione e indicatori di riferimento</b>	D11: Si ritiene sia opportuno prevedere, nel testo legislativo con cui sarà effettuato il recepimento della direttiva, una definizione di rilevanza dell'informazione non finanziaria oppure si ritiene più appropriato lasciare che sia l'impresa, anche tenuto conto del sistema di reportistica adottato, ad individuare ciò che possa essere rilevante per supportare una migliore comprensione dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto da essa prodotto?	<p>Il NIBR ritiene opportuno fornire un'indicazione di massima del concetto di rilevanza ("materiality"), rinviando allo standard di riferimento per quanto riguarda la definizione precisa di tale principio nel contesto di riferimento. Ad evidenza, la "materiality" dipenderà dagli obiettivi informativi che un'impresa, seguendo un dato standard, intende perseguire.</p> <p>Ad esempio, se un'impresa prendesse a riferimento il Framework del Reporting Integrato, essa dovrebbe identificare e prioritizzare, ai fini della rappresentazione della creazione di valore, gli elementi più importanti che possono avere impatto sulla strategia, la governance, il modello di business e le prospettive future.</p> <p>Per un'utile comparazione di alcune tra le principali nozioni di <i>materiality</i>, vi segnaliamo:  <a href="http://corporatereportingdialogue.com/wp-content/uploads/2016/03/Statement-of-Common-Principles-of-Materiality1.pdf">http://corporatereportingdialogue.com/wp-content/uploads/2016/03/Statement-of-Common-Principles-of-Materiality1.pdf</a></p>
D12		Nel caso in cui si ritenga appropriato prevedere una definizione di rilevanza dell'informazione non finanziaria, quale potrebbe essere quella adottata?	Cfr. risposta alla precedente D11.

D13		<p>L'utilizzo di uno standard di rendicontazione comporta l'utilizzo dei KPIs da esso eventualmente previsti. Si ritengono adeguati i KPIs previsti dai diversi standard di rendicontazione nel coprire tutti gli aspetti previsti dalla direttiva? Se sì quali tra di essi?</p>	<p>Chiaramente lo standard previsto dal GRI appare oggi come il più completo e "rodato" sul mercato europeo.</p> <p>Tuttavia, il NIBR ritiene che occorra non incentivare un utilizzo "smodato" dei KPIs, che potrebbe portare a fenomeni di perdita di significatività e di oscurità da sovrabbondanza informativa.</p> <p>Sarebbe anche utile rinviare a qualche definizione di KPI. Ad esempio, nel "WICI Intangibles Reporting Framework" (<a href="http://www.wici-global.com">www.wici-global.com</a>) viene offerta la seguente definizione: "KPIs are numerical figures (metrics) related to critical/material factors of value creation and which should provide objective evidence of performance trends by tracking them over time....KPIs support the narrative explanation of the organisation's strategy, linking it to the past, present or future financial and/or strategic performance."</p> <p>Se la Autorità competenti decidessero di perseguire una strada di apertura prospettica in merito alle "non-financial information", come delineato nelle precedenti risposte, allora potrebbero essere suggeriti ulteriori categorie di KPIs legati in modo più diretto e "genetico" alla creazione di valore aziendale. Un esempio possono essere quelli – articolati per settori industriali – del WICI (<a href="http://www.wici-global.com/kpis">www.wici-global.com/kpis</a>) oppure del SASB.</p>
D14		<p>Sussistono esigenze particolari tali da rendere opportuna la previsione di un numero minimo di KPIs? Se sì quali? Per quali aspetti o settori?</p>	<p>È difficile fissare un numero minimo di KPIs valido per tutti i contesti aziendali. Piuttosto il NIBR ritiene che si dovrebbe suggerire alle aziende di puntare sulla scelta di KPIs che siano articolati su tre livelli: quello generale, quello del settore industriale di appartenenza, e quello specifico dell'entità.</p> <p>Idealmente, KPIs appartenenti a tutti questi tre livelli dovrebbero comparire nell'informativa aziendale, nella ricerca di contemperare il principio di comparabilità con l'esigenza di rappresentare la specificità di ciascuna azienda.</p>



D15		<p>Si ritiene opportuno che la legislazione di recepimento della direttiva fornisca indicazioni circa i KPIs oppure che siano le stesse imprese a scegliere quali utilizzare nella dichiarazione non finanziaria?</p>	<p>Occorre anche riconoscere che rimangono aperte alcune criticità riguardo ai KPIs e alla loro selezione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. si tratta non di rado di informazioni “sensibili”, la cui comunicazione potrebbe generare effetti negativi per l’azienda in termini di image e corporate reputation;</li> <li>2. la divulgazione di tali informazioni può provocare conseguenze in termini di ampliamento o riduzione dei limiti di responsabilità degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo;</li> <li>3. in molti casi l’informativa non finanziaria viene considerata alla stregua di un onere privo di utilità, che genera rilevanti costi amministrativi legati alla raccolta e all’elaborazione delle informazioni.</li> </ol> <p>Anche alla luce di questi snodi “delicati”, il NIBR ritiene pertanto che non sia compito del Governo fornire indicazioni puntuali circa i KPIs da utilizzare, anche al fine di non favorire una percezione di un ulteriore, pesante adempimento posto sul sistema delle imprese.</p> <p>Si ritiene altresì molto più proficuo indicare nella legge di trasposizione o nella relazione di accompagnamento, documenti che possano rappresentare utili fonti di KPIs per le società. Ad esempio, il G4 del GRI, i documenti del SASB, i KPIs ESG elaborati dall’EFFAS, le indicazioni del CDP, ecc. Nell’ottica di creazione di valore, i già citati KPIs settoriali del WICI possono essere un rilevante riferimento.</p> <p>Come già delineato alla risposta alla D14, si potrebbero suggerire tre livelli di KPIs da soddisfare da parte delle imprese.</p>
D16	<p><b>3.3 Clausola di salvaguardia</b></p>	<p>Si ritiene che, nell’effettuare il recepimento della direttiva, la possibilità di omettere la divulgazione dovrebbe essere introdotta nell’ordinamento nazionale? Secondo quali modalità? Quali sono i possibili casi e le motivazioni a supporto dell’esercizio dell’opzione prevista dalla direttiva?</p>	<p>Il NIBR ritiene che la cosiddetta “clausola di salvaguardia” debba essere circoscritta a casi eccezionali, documentabili e ben motivati, soprattutto legati a situazioni di oggettivo danno per l’entità.</p> <p>A titolo di maggiore garanzia, si potrebbe chiedere alle società di revisione e/o al collegio sindacale di avallare questa eventuale scelta di non produrre e divulgare le informazioni previste dalla Direttiva.</p>
D17	<p><b>4. Collocazione dell’informativa non finanziaria</b></p>	<p>Si ritiene che, nell’effettuare il recepimento della direttiva, la possibilità di redigere una relazione distinta dovrebbe essere introdotta nell’ordinamento nazionale? Quali sono i vantaggi che ne deriverebbero?</p>	<p>Il NIBR ritiene che tale possibilità vada ammessa, anche se non necessariamente incentivata. Per come interpretiamo lo spirito della Direttiva, la visione sarebbe quella di favorire l’integrazione di tali informazioni (sostanzialmente di ESG) nel corpo principale e più “riconosciuto” del bilancio economico-finanziario.</p> <p>In tal senso, come già rilevato in una precedente risposta, sarebbe un grande passo in avanti se si potesse suggerire di evidenziare le connessioni di tali informazioni con i processi aziendali di creazione di valore, evitando per quanto possibile di dare l’impressione di introdurre un nuovo adempimento, magari non facilmente comprensibile da parte di numerose aziende.</p>



D18		<p>Qualora non si ritenga opportuna l'introduzione di una relazione distinta, quali sono i motivi che indurrebbero ad effettuare tale scelta? Quali sarebbero gli svantaggi ai quali le imprese potrebbero andare incontro?</p>	<p>Come appena osservato, pur non vedendo ragioni per una radicale eliminazione di una distinta dichiarazione, il NIBR supporta una visione il più possibile connessa e integrata delle informazioni, al fine di dare un senso più compiuto di utilità e rilevanza a questa nuova normativa.</p>
D19		<p>Nel caso si ritenga opportuno esercitare l'opzione prevista dalla direttiva, la relazione distinta dovrebbe essere soggetta a particolari ulteriori requisiti per essere considerata come equivalente a quella prevista ordinariamente dalla direttiva?</p>	<p>Le informazioni contenute nella dichiarazione distinta dovrebbero essere soggette ai medesimi requisiti di trasparenza, auditing, controllo e approvazione degli organi aziendali (collegio sindacale, consiglio di amministrazione e assemblea dei soci) come se tali informazioni facessero parte della relazione sulla gestione.</p>
D20		<p>Qualora fosse consentito di redigere una relazione distinta contenente le informazioni non finanziarie, si ritiene opportuno prevedere che essa sia messa a disposizione del revisore e dell'eventuale ulteriore soggetto incaricato dalla verifica secondo gli stessi tempi previsti per il prospetto di bilancio?</p>	<p>Certamente sì, Cfr. la risposta alla precedente D19.</p>
D21	<p><b>5. Politiche in materia di diversità</b></p>	<p>Si ritiene adeguato il novero degli aspetti in merito al quale le imprese dovranno fornire informazioni circa le politiche di diversità applicate? Sussistono ulteriori ambiti e tematiche che potrebbero essere meritevoli di divulgazione?</p>	<p>Il NIBR ritiene che la diversità vada intesa in senso ampio, includendo competenze, background, e non vada ridotta all'aspetto gender.</p> <p>Alcuni suggerimenti per rafforzare le prescrizioni della Direttiva possono essere i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) comunicazione – nell'ambito della Relazione sulla gestione – delle politiche interne riguardo alla diversità;</li> <li>2) la diversità riguarda anche i criteri e le modalità di scelta della composizione di organi di sorveglianza e di amministrazione, e quindi tali criteri e modalità andrebbero comunicati;</li> <li>3) l'evidenziazione della necessità di dotarsi di una politica relativa alle diversità nella composizione dei consigli.</li> </ol> <p>Qualora le società non prevedano un'esplicita politica della diversità, dovrebbero essere obbligate a motivare tale scelta.</p>

D22		<p>Si ritiene opportuno esercitare l'opzione che consentirebbe l'esenzione nel caso in cui la società abbia emesso titoli diversi da azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali? L'eventuale esercizio dell'opzione dovrebbe essere accompagnato da ulteriori previsioni che ne limitino eventualmente la portata (e.g. ammontare massimo dei valori mobiliari emessi, dimensioni della società in termini di fatturato e/o attivo patrimoniale)?</p>	<p>Il NIBR non ritiene necessario esercitare tale opzione, specie se si intendesse avviare/suggerire un percorso più ampio nella direzione delle informazioni di carattere non finanziario legate ai processi aziendali di creazione di valore e del reporting integrato.</p>
D23	<p><b>6. Verifica dell'informativa non finanziaria</b></p>	<p>Si ritiene opportuno introdurre forme obbligatorie di verifica esterne sul contenuto dell'informativa non finanziaria? quali le motivazioni a supporto di una posizione contraria o favorevole?</p>	<p>Il NIBR ritiene che il processo di <i>assurance</i> da parte di un organismo indipendente contribuisca in modo determinante a supportare l'affidabilità delle informazioni di carattere non finanziario, evitando autoreferenzialità e manipolazioni.</p> <p>Quanto previsto dalla Direttiva appare come troppo minimale e non in grado di garantire un livello congruo di credibilità. La mera previsione di una verifica dell'esistenza o meno delle informazioni richieste è troppo "debole" per renderle credibili e accettate.</p> <p>D'altra parte, occorre anche riconoscere che al momento gli standard internazionali di auditing sono piuttosto carenti in materia. L'ISAE 3000 risponde solo in parte alle nuove esigenze di <i>assurance</i> legate allo sviluppo dell'informativa non finanziaria. Il problema sta diventando molto avvertito specie con riferimento al Reporting Integrato. L'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) sta lavorando verso l'elaborazione di un nuovo standard che permetta di affrontare queste nuove esigenze.</p> <p>In tal senso, il NIBR auspica una norma di recepimento sul tema che possa lasciare spazio alle prossime evoluzioni degli standard internazionali di auditing e <i>assurance</i> (del tipo, "le informazioni devono essere verificate utilizzando gli standard ISA", in modo da mantenere sempre la previsione aggiornata nel tempo.</p>

D24		<p>L'eventuale attività di verifica dovrebbe connotarsi quale controllo volto a fornire una limitata garanzia che la dichiarazione di carattere non finanziario non presenti errori o deroghe rispetto agli standard utilizzati ai fini della rendicontazione? Oppure la verifica dovrebbe assumere un carattere maggiormente incisivo, fondandosi su controlli più penetranti e, quindi, volta a fornire la ragionevole - benché non assoluta - certezza, riassunta in un giudizio di merito, che la dichiarazione è conforme agli standard prescelti? Quali le motivazioni a supporto della prima o della seconda ipotesi?</p>	<p>Come già illustrato nella risposta alla precedente D23, il NIBR ritiene necessaria un'evoluzione dell'<i>assurance</i> su questo tipo di informazioni.</p> <p>La garanzia limitata rischia di attribuire poca credibilità alle informazioni non finanziarie. Le stesse Big Four si rendono conto del problema e stanno pensando a nuovi modelli e metodologie di <i>assurance</i> (ad es. PwC).</p> <p>È peraltro evidente che il significato stesso di <i>assurance</i> si modifica largamente con riguardo alle informazioni di carattere non finanziario. Basti pensare alle informazioni sul modello di business.</p>
D25		<p>È possibile stimare quello che sarebbe il costo, in termini di denaro e di tempo, sostenuto dalle imprese qualora la dichiarazione di carattere non finanziario fosse soggetta a verifica esterna?</p>	<p>È certamente possibile, ma il NIBR rinvia al giudizio e alle valutazioni di aziende e studi professionali specializzati.</p>

D26

Si ritiene opportuno prevedere l'implementazione di procedure interne di corporate governance obbligatorie o non, per la verifica del contenuto delle informazioni non finanziarie? Quali le motivazioni a supporto di una posizione contraria o favorevole?

Il NIBR ritiene che sarebbe una cosa utile per le stesse imprese, specie quelle molto esposte a rischi socio-ambientali e/o ricche di risorse intangibili, se fossero incentivate a mettere in piedi delle procedure di governance – almeno su base volontaria – per la rilevazione e/o verifica delle informazioni di carattere non finanziario.

Tali procedure potrebbero, ad esempio, far capo al collegio sindacale o all'organismo di vigilanza 231 oppure ancora al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

A supporto di tale posizione il NIBR ricorda la necessità di sensibilizzare le imprese e loro management *in primis* a identificare, monitorare e sviluppare aspetti cruciali per la propria capacità di creazione di valore in termini di fattori e di rischi-chiave per la continuazione dell'azienda nel tempo in un contesto di business complesso.

Si è convinti che gli importi investiti in questa direzione possano funzionare anche come “segnali di allerta” per il management e i terzi esterni alla società per avvertire in tempo utile processi e dinamiche potenzialmente in grado di danneggiare seriamente la situazione strategica, il posizionamento di mercato e l'equilibrio finanziario dell'azienda. È appena il caso di osservare che la nozione di “informazioni di allerta” compare anche nella nuova Legge fallimentare.

Analoghi benefici se una società intenda inoltrare un'istanza al fine di ottenere i benefici fiscali legati al cosiddetto “Patent box”, dove il “tracking and tracing” delle risorse intangibili, poste alla base di tale agevolazione, è richiesto per legge lungo il periodo quinquennale in cui un'impresa gode di tale agevolazione.

Si forniscano, ove ritenuti opportuni, commenti e valutazioni di carattere generale, anche su aspetti e problematiche non trattate dal presente documento di consultazione.

La trasposizione della Direttiva europea n. 95/2014 rappresenta un'importante occasione non solo per aumentare la sensibilità delle imprese nei confronti dei temi di CSR e sostenibilità, ma anche per favorire un processo di più ampia consapevolezza delle stesse imprese in materia di fattori (intangibili) alla base dei processi correnti e futuri di creazione di valore, nella direzione di un Reporting Integrato.

Lo stesso neo-Presidente di Confindustria, Dott. Vincenzo Boccia, al 2° Convegno Nazionale NIBR di fine ottobre 2015, ha parlato apertamente della necessità che gli imprenditori conoscano e gestiscano meglio le risorse intangibili delle proprie aziende, e che un tavolo è aperto tra Confindustria e ABI sul miglioramento della valutazione di tali risorse ai fini dell'analisi di merito creditizio.

Si fornisce in allegato copia del Report Integrato 2015 di Aspiag Service Srl/Despar Nordest, che rappresenta secondo il NIBR un buon esempio di quanto da noi proposto e perorato. In questo documento, le informazioni non-finanziarie di ESG/Sostenibilità si fondono assieme a quelle relative alla strategia, al modello di business e alle risorse intangibili, nonché ai dati economico-finanziari, al fine di offrire un'interessante analisi delle fonti di creazione di valore della Società in questione (cfr. p. 104 del Report accluso).

Il NIBR desidera quindi incoraggiare il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Governo a prendere, nell'atto di recepire della Direttiva n. 95/2014, una posizione coraggiosa e proattiva che, pur nel rispetto della regola del *gold plating*, apra la strada verso un utilizzo più ampio e sistematico delle informazioni di carattere non finanziario (o extra-finanziario) e un sistema di reporting aziendale più evoluto non solo nei confronti degli aspetti socio-ambientali e della diversità, ma anche della gestione e controllo delle risorse e dei processi di creazione di valore nel breve, medio e lungo periodo da parte delle aziende.